

Statuto

della "FONDAZIONE DON DONATO IPPOLITO ETS "

ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 La FONDAZIONE Don Donato Ippolito costituita con atto per Notar Agnese Bruno di Sala Consilina il 16 marzo 1982, Rep. n. 21725 registrato a Sala Consilina il 5 aprile 1982, per volontà del SACERDOTE DONATO IPPOLITO che ha voluto onorare la memoria di MONS.ANTONIO PICA da Sant'Arsenio e già riconosciuto giuridicamente con atto della Giunta Regionale della Campania n.16400 del 13 novembre 1985, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato senza fini di lucro.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore ed è disciplinata dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione DON DONATO IPPOLITO ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Sala Consilina all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede legale, costituire rappresentanze e uffici in Italia, Europa e all'estero per svolgere attività di sviluppo e di promozione della Fondazione stessa.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, sia in forma diretta che indiretta, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c): prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g): formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2) Al fine del raggiungimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione si occuperà delle seguenti attività di interesse generale:

a) promuovere ed attuare iniziative in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare per la prevenzione e la cura delle persone affette da disturbi della nutrizione (anoressia, bulimia etc);

b) promuovere tutte le attività idonee a garantire la riabilitazione, il recupero funzionale e sociale, l'istruzione, l'educazione morale e la formazione cristiana di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

c) promuovere ogni attività ed iniziativa utile alla accoglienza ed alla assistenza agli anziani, a soggetti disadattati, alla prima infanzia, ai non vedenti;

d) promuovere iniziative a favore dei paesi emergenti e di soggetti extra-comunitari;

e) promuovere l'aggiornamento e la formazione di operatori sociali, impegnati nell'educazione, nell'assistenza e nel recupero dei soggetti di cui ai punti precedenti;

f) promuovere la ricerca scientifica, biomedica e pedagogico-sociale su disturbi, disarmonie, handicaps della vita di relazione ed epilessie in età evolutiva, nonché l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, anche

traslandone i risultati nella pratica clinica, anche per raggiungere standard di eccellenza nella ricerca e nella cura dei malati;

g) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'handicap con particolare riguardo all'età evolutiva e alle pluriminorazioni, anche attraverso la diffusione delle conoscenze acquisite con la esperienza e la ricerca;

h) curare l'assistenza alle famiglie dei soggetti seguiti dalla Fondazione, attraverso la organizzazione di incontri, corsi, seminari ed ogni altra iniziativa utile allo scopo;

i) assolvere ad ogni compito che gli venisse demandato dai Ministeri interessati o da Regioni ed Enti Locali;

j) intraprendere ogni iniziativa che si rendesse utile alla società civile in ambiti socio-sanitario-sociale, assistenziali ed educativo-professionali con particolare riguardo ai giovani ed agli anziani;

k) curare la formazione professionale dei giovani svantaggiati;

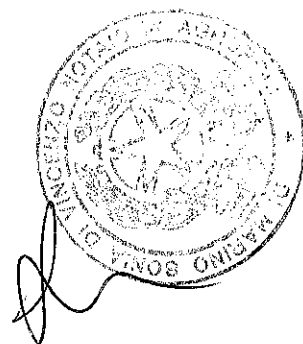
l) la promozione, la gestione e/o il coordinamento di programmi di formazione ed aggiornamento professionale, l'organizzazione di eventi formativi residenziali, a distanza e sul campo, lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente tramite programmi annuali di attività formativa per l'educazione continua in medicina, nonché la connessa attività di attestazione e/o certificazione di conoscenze, capacità e competenze;

m) attività di gestione di R.S.A., centri di riabilitazione, comunità, centri diurni e case di riposo,;

n) l'attività di ricovero e cura di alta specialità, in regime ospedaliero, ambulatoriale, residenziale e domiciliare nonché in qualsiasi altra modalità adeguata alla specificità del malato ed alle patologie trattate;

o) progettazione e gestione, con qualsiasi mezzo, del servizio di trasporto dei malati e delle persone bisognose.

Per il raggiungimento dell'oggetto la fondazione può operare sia con strutture proprie che assunte in gestione o attraverso rapporti convenzionali con enti/società nazionali ed internazionali, fornendo assistenza e ricerca sanitaria oltre che in strutture ospedaliere e ambulatoriali, con servizi domiciliari direttamente sul territorio, con strumenti di telemedicina e con qualsiasi modalità idonea a rendere più efficace la risposta ai bisogni di cura, di ricerca e di innovazione; potrà, inoltre, compiere, sempre ai soli fini di perseguimento dell'oggetto ed in relazione allo stesso, operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse della fondazione, nonché istituire, partecipare, concorrere alla costituzione di consorzi, Associazioni, altre Fondazioni, ed enti di qualsiasi genere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio o comunque funzionale



al raggiungimento dei propri scopi; il tutto sempre nel pieno rispetto dei divieti di legge vigenti in materia

Al fine di conseguire in modo più qualificato gli scopi previsti dal presente articolo la Fondazione potrà collegarsi con Università italiane ed estere e con altre istituzioni che perseguono finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto.

I collegamenti suddetti dovranno essere regolati da convenzioni, partnership, joint venture, e/o qualsiasi atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021 ovvero da successivi provvedimenti in materia, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 .

4.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il bilancio di esercizio redatto con l'osservanza delle norme di legge, nonché, ricorrendo le condizioni di Legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, viene approvato dal Consiglio di

Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori relazionano le ragioni della dilazione.

6.3 Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e, nei casi previsti dalla Legge, devono essere pubblicati annualmente anche nel sito internet della Fondazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi dell'Ente:

Il Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione;

L'Organo di Controllo;

Il Revisore Legale.

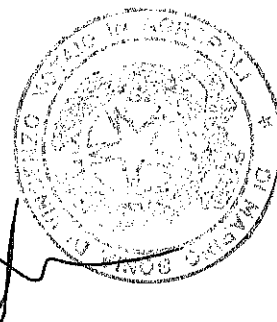
Art.8 IL PRESIDENTE

8.1 Il Fondatore assume, a vita, la carica di Presidente e nomina il suo successore che subentrerà nella carica entro trenta giorni dalle sue dimissioni, permanente impedimento o decesso. Il Presidente potrà essere scelto solo tra gli eredi in linea retta della famiglia Ippolito, e solo in caso di mancanza di eredi in linea retta, tra quelli in linea collaterale.

8.2 Al fine di consentire una più graduale e consapevole successione alla presidenza, salvo che per sopravvenuta causa di impossibilità (decesso, improvviso impedimento permanente) il successore designato dal presidente affiancherà quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni nel corso dell'ultimo anno di carica, impegnandosi anche a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto solo consultivo se privo della qualifica di consigliere. Il successore designato potrà sottoscrivere, unitamente al presidente, tutti gli atti di competenza di quest'ultimo. La mancanza della sottoscrizione del successore non incide tuttavia in alcun modo sulla validità ed efficacia degli atti presidenziali.

8.3 Fino al momento dell'insediamento del nuovo presidente, che avrà luogo nel termine indicato dal 1° comma del presente articolo, il presidente in carica si riserva la facoltà di revocare la designazione del successore, senza alcun obbligo di motivazione.

8.4 In caso di decesso o di improvviso impedimento permanente del presidente, senza che questi abbia già provveduto a



nominare il suo successore, la carica di presidente sarà assunta provvisoriamente dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione per la nomina del nuovo Presidente avente i requisiti di cui al punto 1 di questo articolo.

8.5 Il Presidente resta in carica fino al compimento dell'80° anno di età.

8.6 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e tutto quanto non rimesso dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

8.7 Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione previa formulazione dell'ordine del giorno;
- sovrintende al regolare funzionamento dell'Ente e sull'attività degli uffici e dei servizi;
- ha potere di firma su tutti gli atti a rilevanza esterna che riguardano la Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento e ne promuove le riforme qualora necessarie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno sottoponendolo alla ratifica del Consiglio;
- insedia il Consiglio di Amministrazione appena siano stati designati almeno due terzi dei componenti e salvo successiva integrazione;
- nomina due consiglieri di amministrazione tra i quali indica il vice-presidente che ne fa le veci e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- nomina e revoca con provvedimento motivato i responsabili dei servizi;
- può delegare singole facoltà di sua competenza ad altri membri del consiglio di amministrazione o ad eventuali procuratori anche esterni.

Art.9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di straordinaria amministrazione oltre quelli indicati al successivo punto 7 del presente articolo, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

9.2 Il Consiglio è composto da tre membri:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) due membri nominati dal Presidente di cui uno in qualità di vice presidente;

9.3 Possono, altresì, essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, i responsabili dei servizi.

9.4 Ai consiglieri si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalle leggi in vigore.

9.5 L'assenza ingiustificata dei consiglieri, protratta per oltre tre sedute, costituisce causa di decadenza, previa delibera del Consiglio.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni volta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri.

Le sedute sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre consiglieri.

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima.

Nei casi di urgenza la convocazione è disposta per via breve - raccomandata a mano - anche nelle ventiquattro ore precedenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri e se nominato l'organo di controllo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, regolamenti, alienazioni di beni mobili ed immobili, è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Delle riunioni è redatto processo verbale.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

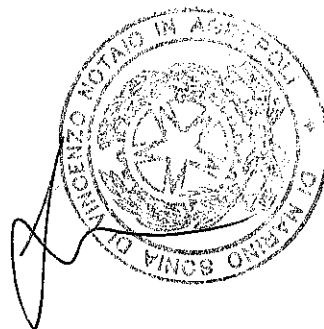
- a) modifiche dello Statuto;
- b) approvazione dei bilanci di esercizio e sociale, predisposti dal Presidente;
- c) ricorsi e liti attive e passive;
- d) permuta e alienazioni di beni immobili;
- e) contratti di ricerca e eventuali istituzioni di borse di studio;
- f) accettazione di donazioni, eredità, legati e finanziamenti in conto patrimonio;
- g) ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente;
- h) nomina e revoca del revisore legale e/o dell'organo di controllo, determinandone il relativo compenso;
- i) revoca dei Consiglieri di Amministrazione per protratta assenza ingiustificata;
- l) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- m) tutti i provvedimenti che non siano riservati ad altri organi per legge o statuto.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, inserendoli nell'apposito Albo, Benemeriti della Fondazione, persone ed Enti che abbiano particolarmente contribuito all'esistenza e allo sviluppo di essa, nonché attribuire il titolo di Emerito ad ex Presidente della Fondazione stessa.

9.9 I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza per lo svolgimento della loro funzione, sotto alcuna forma.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato



nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile. Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

ART.11 REVISORE LEGALE

11.1 Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore Legale, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.

11.2 Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali.

11.3 Il Revisore rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

11.4 Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo; di ogni rilievo effettuato, viene riferito al Consiglio. In particolare, egli ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimere il

suo avviso mediante relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettuare verifiche di cassa.

11.5 Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss codice civile.

11.6 Il compenso annuo del Revisore Legale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art 8 comma 2 CTS

ART. 12 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

12.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

12.2 Si intende per Ente del Terzo Settore che persegue finalità analoghe, un Ente che sia in possesso dei seguenti requisiti cumulativi e non alternativi:

- operi nella medesima area;
- abbia i medesimi fini sociali,
- sia dotato di idoneo patrimonio (almeno pari ad 1/5 di quello della Fondazione)
- abbia intessuto rapporti di collaborazione con la Fondazione, e dunque, in quanto conoscitore delle modalità con cui le attività della Fondazione sono state dalla stessa esercitate, in grado di proseguire l'attività con i medesimi fini e standard qualitativi

ART.13 CLAUSOLA DI RINVIO

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A DOCUMENTO CARTACEO
(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter della Legge 16 febbraio
1913 n. 89)

Io sottoscritto Sonia Di Marino, Notaio in Agropoli, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania

CERTIFICO

che la presente copia informatica (estratta in formato "PDF/A" e
sottoscritta da me notaio, apponendo al file la firma digitale
rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato), è conforme
all'originale documento cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta.
Sottoscritto nel mio studio, il giorno ed all'ora di apposizione della
firma digitale.